



Comune di Cimolais

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2025
N. 2 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E SCELTE DISCREZIONALI RIGUARDO IL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP/C.U.P.) ANNO 2025. INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI/FUNZIONARI COMPETENTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI ED ALLA GESTIONE DELL'ENTRATA.

L'anno 2025, il giorno 10 del mese di Gennaio alle ore 19:00 si è riunita la Giunta Comunale, in modalità telematica. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Protti Davide	Sindaco	Presente
Furlan Luigia	Vice Sindaco	Presente
Nicoli Iacopo	Assessore	Presente
Zanna Simone	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Greco Vincenzo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Protti Davide nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E SCELTE DISCREZIONALI RIGUARDO IL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP/C.U.P.) ANNO 2025. INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI/FUNZIONARI COMPETENTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI ED ALLA GESTIONE DELL'ENTRATA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione;

RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 889 del 29.12.2023 stesso oggetto relativa alle tariffe per l'anno 2024, relativa al Bilancio 2024_2026;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), che ha introdotto (commi da 816 ad 847) il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e il canone per le aree e spazi mercatali ed in particolare il comma 816:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

ed il comma 837:

“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.”

PREMESSO che:

il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione per:

- a) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- b) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- c) le pubbliche affissioni (valide comunque dal momento, qualora e nel periodo che il servizio sia istituito)
- d) l'occupazione di aree mercatali

ai sensi dell'art. 1, comma 837 della suddetta legge, è l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

DATO ATTO che con apposito Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale seduta del 27 aprile 2021 ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, è stata stabilita la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale disponendo:

- all'art.7, che:

“1. Spetta alla Giunta Comunale (in sede di approvazione delle tariffe) determinare la "correzione" dei singoli coefficienti moltiplicatori standard stabiliti dalla legge (co.826-827), per tutte o alcune delle fattispecie imponibili in modo da ottenere tariffe differenziate, tenendo conto di quanto normato dalla legge e dal presente regolamento in tema di definizione dei criteri, di riduzioni, esenzioni, maggiorazioni e differenziazioni possibili.

2. La deliberazione di cui al comma precedente di norma deve essere approvata entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, o altro stabilito dalla legge.

3. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.”

- agli artt. 3, 13, 17 e 44 i criteri per la determinazione del Canone;
- agli artt. 12 e 16 la classificazione e la tipologia delle fattispecie;
- agli artt.14 e 18 i casi di Esenzione;
- agli artt.15, 19 e 46 i casi di Riduzioni / Maggiorazioni / Differenziazioni del canone, prevedendo che:

- all'art.15 (occupazione spazi/aree):

1. La Giunta Comunale, (in sede di definizione delle tariffe) può definire altre riduzioni in puntuali casistiche.

2. La Giunta può altresì, eccezionalmente, stabilire riduzioni fino ad azzerare della tariffa, per tutto l'anno e/o per un periodo, a favore di una o più categorie, in particolari situazioni straordinarie e/o emergenziali, o qualora per causa di forza maggiore, la concessione non possa essere usufuita.

- all'art.19 (pubblicità):

1. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne luminose o illuminate, viene applicata di norma una maggiorazione del 100% della relativa tariffa; Rientrano nella categoria anche i messaggi riprodotti con video o pannelli a pixel, led e simili tecnologie con effetto lucente.

2. Viene data facoltà alla Giunta Comunale di stabilire (in fase di approvazione delle tariffe) eventuali riduzioni, e/o appositi differenti coefficienti moltiplicatori, nelle casistiche non già normate dalla legge, anche diversificando le fasce in base alla superficie ed altri parametri.

3. Può essere deliberata, da parte della Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe, una maggiorazione puntuale per categorie speciali, in determinate zone, laddove per la particolarità dell'area, con riferimento al flusso, al traffico veicolare o pedonale e alla concentrazione di attività commerciali e simili circostanze, derivi per tutte o solo alcune fattispecie di categorie, una maggiore visibilità quindi efficacia del messaggio pubblicitario.

La Giunta ha facoltà di definire aree, categorie e maggiorazione corrispondente.

La maggiorazione non può superare il 150% rispetto allo standard.

La Giunta può altresì, eccezionalmente, stabilire riduzioni fino ad azzerare della tariffa, per tutto l'anno e/o per un periodo, a favore di una o più categorie, in particolari situazioni straordinarie e/o emergenziali, o qualora per causa di forza maggiore, la concessione non possa essere usufuita.

- all'art.46 (mercatali):

1. Possono essere previste dalla Giunta Comunale, in via ordinaria, annualmente in sede di approvazione delle tariffe, riduzioni e/o maggiorazioni nei limiti imposti dalla legge (co.843);

2. La Giunta può altresì, eccezionalmente, stabilire riduzioni fino ad azzerare della tariffa, per tutto l'anno e/o per un periodo, a favore di una o più categorie, in particolari situazioni straordinarie e/o emergenziali, o qualora per causa di forza maggiore, la concessione non possa essere usufuita.

- all' art.25 (Rilascio della concessione o autorizzazione)

1) Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

a. Pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;

b. Pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;

c. Rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;

d. Versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;

e. Pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere:

1. alla determinazione delle tariffe per:
 - a) la diffusione di messaggi pubblicitari;
 - b) l'occupazione, delle aree/spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti;
 - c) Le pubbliche affissioni
 - d) L'occupazione di aree mercatali
2. Alle specifiche riguardo eventuali ulteriori casi di riduzione che si ritengono sufficienti come e per quanto stabilite dalla legge e dal regolamento;

RITENUTO di conseguenza opportuno procedere ad individuare/confermare comunque (in virtù del fatto che si tratta di una nuova fattispecie di entrata) i relativi Uffici/Funzionari responsabili, nella maniera seguente:

Per quanto riguarda Pubblicità e Pubbliche Affissioni:

- Rilascio delle autorizzazioni: Responsabile Ufficio Tecnico
- Responsabile dell'entrata: Responsabile Ufficio Finanziario

Per quanto riguarda l'Occupazione spazi / suolo pubblico:

- Rilascio delle autorizzazioni: Responsabile Ufficio Tecnico
- Responsabile dell'entrata: Responsabile Ufficio Finanziario

VISTO l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296:

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art. 49, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto;

VISTO il parere contabile, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art.3 comma 1 lett. b) e d), espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) DI APPROVARE le tariffe 2025 del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali come da allegati:

- a) Diffusione di messaggi pubblicitari;
- b) Occupazione, delle aree/spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti;
- c) Pubbliche affissioni (valide comunque dal momento, qualora e nel periodo che il servizio sia istituito);
- d) Occupazione di aree mercatali

2) DI APPROVARE le tariffe come da prospetti allegati A), B), C), D);

3) DI NON DEFINIRE ulteriori casi di riduzione rispetto a quelli stabiliti dalla legge e dal regolamento;

4) DI INDIVIDUARE gli Uffici / Funzionari competenti al rilascio delle Autorizzazioni / Concessioni ed alla gestione dell'Entrata nella maniera seguente:

Per quanto riguarda Pubblicità e Pubbliche Affissioni:

- Rilascio delle autorizzazioni: Responsabile Area Tecnica Comunale
- Responsabile dell'entrata: Responsabile Area Amministrativa Economico Finanziaria

Per quanto riguarda l'Occupazione spazi / suolo pubblico:

- Rilascio delle autorizzazioni: Responsabile Area Tecnica Comunale
- Responsabile dell'entrata: Responsabile Area Amministrativa Economico Finanziaria

DISPONE inoltre di inviare copia del presente atto a:

- Area Amministrativa Economico Finanziaria
- Area Tecnica Comunale
- Ufficio Polizia Locale
- Ufficio SUAP.

Considerata inoltre l'urgenza, con successiva unanime e favorevole votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cimolais, 10 gennaio 2025

Il Responsabile
F.TO AXELLE DEL FIOLE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Cimolais, 10 gennaio 2025

Il Responsabile
F.TO AXELLE DEL FIOLE

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to Protti Davide

Il Segretario
F.to Greco Vincenzo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 15/01/2025 al 29/01/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Cimolais, li 15/01/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Miriam Protti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/01/2025, poiché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24/05/2004 n. 17.

Li 10/01/2025

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Vincenzo Greco

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento